



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7675 del 2017, proposto da:
TAC Ecologica s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Patricelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Archimede 143;

contro

Comune di Magliano Romano, in persona del Sindaco p.t., in proprio e in qualità di Capofila della C.U.C., rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Stefania Masini e Valentina Di Benedetto, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, via Antonio Gramsci 24;
Centrale Unica di Committenza Magliano Mazzano Romano

nei confronti di

Diodoro Ecologia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Referza, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonio Ruggero Bianchi in Roma, via Leonardo Greppi n. 77;

per l'annullamento

della determinazione n. 78 del 16.06.2017 di aggiudicazione definitiva alla Diodoro Ecologica s.r.l. dell'appalto avente ad oggetto il servizio di organizzazione, gestione raccolta, avvio e smaltimento dei rifiuti urbani per i Comuni di Calcata, Magliano Romano Mazzano Romano e Monterosi; del bando di gara e del disciplinare; della determinazione n. 54 del 1.07.2016 del Comune di Magliano Romano; della determinazione n. 1 del 14.01.2017 della CUC di Mazzano Romano; di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Diodoro Ecologia S.r.l. e del Comune di Magliano Romano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2017 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la T.A.C. Ecologica s.r.l. ha chiesto al Tribunale a) di annullare, previa sospensione dell'efficacia, anche in via provvisoria, la determinazione n. 78 del 16.06.2017 del Comune di Magliano Romano (Capofila CUC) di aggiudicazione definitiva alla Diodoro Ecologica s.r.l. dell'appalto avente ad oggetto il servizio di organizzazione, gestione, raccolta, avvio e smaltimento dei rifiuti urbani per i Comuni di Calcata (VT), Magliano Romano (RM) Mazzano Romano (RM) e Monterosi (VT), il bando di gara ed il disciplinare, la determinazione n. 54 del 1°07.1016 del Comune di Magliano Romano, la determinazione n. 1 del 14.01.2017 della C.U.C., la determinazione n. 13 del

16.06.2017 “Proposta aggiudicazione” e ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso ivi compresi i verbali di gara; b) di dichiarare l'inefficacia del contratto di appalto medio tempore eventualmente stipulato; c) di condannare, in via subordinata, l'Amministrazione al risarcimento dei danni.

A sostegno delle sue domande la ricorrente ha dedotto 1) violazione della lex specialis del bando di gara, violazione dei principi in tema di efficacia, imparzialità, trasparenza e buon andamento, violazione e falsa applicazione del bando e del disciplinare di gara, eccesso di potere per sviamento della causa tipica, omessa motivazione, violazione dei principi in tema di appalto di opere pubbliche, in particolare di parità di trattamento, imparzialità e buon andamento, invalidità derivata degli atti successivi; 2) violazione dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, violazione dei principi generali in materia di pubbliche gare, eccesso di potere per sviamento della causa tipica, illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, carenza di motivazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto con riferimento alla formula di calcolo dell'offerta economica.

Con decreto n. 4073/2017 del 5.08.2017 il Presidente della Sezione II bis ha rigettato l'istanza cautelare.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Magliano Romano, nella qualità di Capofila della Centrale Unica di Committenza, e la controinteressata Diodoro Ecologia s.r.l.

Con ordinanza n. 4551/2017 del 1.09.2017 il Collegio ha respinto l'istanza cautelare.

All'udienza pubblica del 4.12.2017 la causa è stata, infine trattenuta in decisione.

A prescindere dalle eccezioni di inammissibilità per tardività del primo motivo, in quanto la ricorrente sarebbe venuta a conoscenza della data di presentazione delle

offerte delle altre concorrenti al momento dell'apertura delle buste amministrative e, dunque, in data 30.01.2017, tale doglianza è infondata e deve essere respinta.

Con essa la TAC Ecologica s.r.l. ha lamentato l'illegittimità dell'aggiudicazione a Diodoro Ecologia s.r.l. e di tutti gli atti di gara deducendo che il differimento da parte della Centrale Unica di Committenza, con determinazione del 14.01.2017, dell'originario termine di presentazione delle offerte, essendo stato pubblicato il 17.01.2017 e, dunque, in un momento successivo alla scadenza originariamente prevista dal bando, stabilita per il 16.01.2017, e non essendo sorretto da un'adeguata motivazione, avrebbe irrimediabilmente leso i principi di parità di trattamento, imparzialità, efficacia e buon andamento della p.a.

Costituendosi in giudizio il Comune di Magliano Romano, Capofila della CUC ha, però, evidenziato di aver adottato la determinazione di proroga, come del resto chiaramente esposto nel provvedimento stesso, a causa della situazione di incertezza venutasi a creare (in ragione di contrastanti atti pregressi) in relazione alla necessità o meno per la partecipazione alla gara dell'iscrizione alla categoria 8F dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di aver provveduto in un momento, il 14.01.2017, in cui non era ancora pervenuta nessuna offerta e di aver tempestivamente comunicato la proroga stessa via PEC il 15.01.2017, prima della scadenza del termine originariamente stabilito al 16.01.2017, a tutte le imprese che avevano partecipato ai sopralluoghi obbligatori del sito, tra le quali anche TAC Ecologica s.r.l., pubblicando, poi, la relativa determina il 17.01.2017.

Da tali circostanze emerge l'assenza nella condotta dell'Amministrazione di qualsiasi violazione della par condicio e di qualsiasi concreto pregiudizio per l'interesse della ricorrente, che ha, comunque, potuto presentare tempestivamente la sua offerta, non subendo alcun pregiudizio giuridicamente rilevante dalla proroga, disposta dalla Stazione Appaltante per assicurare la massima certezza e la più completa trasparenza alla gara.

Sul punto, appare inoltre opportuno richiamare l'orientamento della giurisprudenza amministrativa in base al quale “non risulta violato il principio di par condicio tra i concorrenti quando la proroga è stata comunicata alle imprese invitate, dando così ad esse la possibilità di migliorare eventualmente l'offerta già presentata, essendo rimessa, in tal caso, alla stazione appaltante la valutazione motivata della opportunità della proroga del termine di presentazione delle offerte” (cfr. ex multis, TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 9.11.2010 n. 7214).

Con il secondo motivo la TAC Ecologica s.r.l. ha dedotto, invece, l'illogicità della formula utilizzata dall'Amministrazione per il calcolo del punteggio da attribuire all'offerta economica, che avrebbe privato tale parte dell'offerta di qualsiasi rilevanza, snaturando così il metodo di selezione prescelto – quello, appunto, dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Anche tale doglianza, pur ammissibile in quanto fatta valere contro gli atti che costituiscono concreta applicazione della predetta formula, come già affermato dal Collegio è infondata in ragione della non manifesta irragionevolezza o erroneità della formula scelta dall'Amministrazione, nell'esercizio della sua discrezionalità, per la valutazione dell'offerta economica, al fine di conferire maggiore rilievo, nel giudizio complessivo delle offerte, al profilo tecnico-qualitativo della prestazione.

L'esempio proposto dalla ricorrente a sostegno delle sue argomentazioni, pur suggestivo, è, poi, in verità, inficiato dal fatto di presupporre necessariamente, quale offerta migliore, l'offerta della TAC Ecologica s.r.l. e non tiene in alcuna considerazione la misura assai modesta dei ribassi proposti dalle concorrenti rispetto alla base d'asta (4,44% per la ricorrente e 1,95% per la controinteressata Diodoro Ecologia s.r.l.).

La Stazione appaltante appare, inoltre aver rispettato nell'elaborazione della formula per la valutazione dell'offerta economica i criteri di logica e di ragionevolezza, stabilendo un metodo di calcolo per il quale il punteggio assegnato

al concorrente cresce in rapporto di proporzionalità inversa rispetto alla diminuzione della base d'asta, in cui il massimo punteggio viene assegnato al concorrente che abbia proposto il massimo ribasso e in cui il concorrente che avesse presentato un'offerta economica con ribasso uguale a zero sarebbe stato escluso.

Da qui, anche in base al principio affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa per cui “nelle gare pubbliche, la formula da utilizzare per la valutazione dell'offerta economica può essere scelta dall'amministrazione con ampia discrezionalità e di conseguenza la stazione appaltante dispone di ampi margini nella determinazione non solo dei criteri da porre quale riferimento per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche nella individuazione delle formule matematiche, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale nei confronti di tali scelte, tipica espressione di discrezionalità tecnico amministrativa, può essere consentito unicamente in casi di abnormità, sviamento e manifesta illogicità. L'allegato P al d.P.R. n. 207 del 2010, in coerenza con le norme dell'art. 83 d.lg. n. 163 del 2006 e dell'art. 283 d.P.R. n. 207 del 2010, non impone affatto, a pena di illegittimità, un particolare tipo di metodologia per l'individuazione del miglior offerente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, purché la metodologia adottata sia tale da "consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa" (articolo 83, comma 5, del Dlgs 163/2006): l'elencazione delle formule di calcolo di cui all'allegato P del d.P.R. n. 207 del 2010 è esemplificativa e non tassativa.” (T.A.R. Toscana, Sez. I 20 febbraio 2017 n. 283), l'infondatezza delle suddette doglianze.

In conclusione il ricorso deve essere, come detto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),
definitivamente pronunciando,

- rigetta il ricorso;

- condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell'Amministrazione e della
controinteressata delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre
accessori di legge per ciascuna.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2017 con
l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Ofelia Fratamico

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO